



IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, da ultimo modificato con Decreto del Rettore n. 86 del 26.01.2023 – Prot. 19456, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2023, in particolare l'art. 12 (“Senato Accademico”);

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato Decreto rettorale del 20.3.2012 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con Decreto rettorale del 29.06.2023, n. 673;

VISTO in particolare il disposto del nuovo comma 3 dell'art. 14: “3. *Le cariche sono assunte all'atto della nomina. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo membro dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.*”;

VISTO il Decreto del Rettore n. 1195 del 25.10.2021, con il quale è stata proclamata eletta, tra gli altri, la Prof.ssa Claudia Landi – quale rappresentante dei Professori Associati per la macroarea CUN 01, per il triennio accademico 2021/2024;

VISTO che la Prof.ssa Claudia Landi è stata nominata Professoressa Ordinaria a decorrere dal 01.03.2024 e pertanto da tale data è cessata dalla carica di rappresentante dei Professori Associati per la macroarea CUN 01;

CONSIDERATO che sono state indette elezioni suppletive per un Professore di seconda fascia per la Macroarea CUN 02 (Decreto n. 188/2024), per il 10 aprile 2024, e ritenuto per ragioni di economicità di accorpare le votazioni;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo;

DECRETA

Articolo 1 (Indizione elezioni)

1. Sono indette per il giorno

10 aprile 2024 (mercoledì – ore 9,00/17,00)

le elezioni suppletive per il residuo periodo del triennio accademico 2021/2024, con voto elettronico, attraverso procedure di “Voto Remoto” tramite dispositivi personali abilitati alla navigazione Internet, della seguente componente elettiva nel Senato Accademico:

un Professore di seconda fascia per la macroarea CUN 01 eletto tra i Professori Associati della macroarea 01.

2. Le componenti elettive del Senato Accademico sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

Articolo 2 (Lista degli elettori)

1. Le liste dell'elettorato attivo e passivo sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e pubblicate all'Albo on-line dell'Università e sul sito <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Gli aventi diritto al voto possono, inoltre, segnalare ai competenti Uffici dell'Amministrazione eventuali errori materiali, nel medesimo termine di dieci giorni dalla pubblicazione delle liste.

Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo – norme generali)

1. Si richiama il disposto dell'art. 3 del Regolamento Elettorale di Ateneo, secondo cui, fermo quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale, che sia stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 18, comma 9, dello Statuto.
3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 5, prima della data di termine del contratto. Il computo dei termini decorre dalla data d'inizio del mandato.
4. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale che coincide con la pubblicazione del presente bando.
5. Si specifica che saranno conteggiati, oltre che i mandati interi, anche gli scorsi di mandato.
6. I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.
7. Ai sensi del Decreto Ministeriale 167 del 26.4.2011, articolo 3, comma 3, ai Professori e Ricercatori, che svolgono la propria attività totalmente presso Università diversa da quella di appartenenza, spetta l'esercizio del diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale Università.

Articolo 4 (Elettorato attivo e passivo - Personale docente e ricercatore)

1. L'elettorato attivo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento Elettorale, spetta ai **Professori di seconda fascia della macroarea CUN 01 in servizio alla data di pubblicazione del bando.**
2. La suddivisione del personale docente nelle tre macroaree scientifico-disciplinari CUN avviene in base al Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza ai sensi del parere CUN n. 7 del 4 novembre 2009 e relativo allegato 1), come segue:

MACROAREA 01 - Scienze e tecnologie formali e sperimentali: ricomprende le Aree: 01 (SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE); 02 (SCIENZE FISICHE); 03* (SCIENZE CHIMICHE); 04 (SCIENZE DELLA TERRA); 07* (SCIENZE AGRARIE E

VETERINARIE); 08 (INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA); 09 (INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE);

(*Aree con SSD a cavaliere fra le Macroaree).

3. I docenti e ricercatori appartenenti a Settori Scientifico Disciplinari, rientranti nelle Aree 03 (SCIENZE CHIMICHE) e 07 (SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE), sono stati chiamati ad esprimere la propria opzione per una sola macroarea tramite dichiarazione da trasmettersi al Rettore. L'opzione eventualmente già presentata resta valida, salvo modifica da comunicarsi a cura dell'elettore tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni prima della data della votazione. Ove non già presentata, i docenti interessati saranno invitati ad esprimersi con apposita comunicazione.
4. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per un solo candidato appartenente al proprio ruolo.
5. L'elettorato passivo spetta agli elettori che posseggano i requisiti di cui al precedente comma 1.

Articolo 5 (Candidature)

1. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali, **da formalizzarsi presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali entro e non oltre mercoledì 20 marzo 2024 - ore 12,00**, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti, Gare e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, Via Donzi 5, Modena, utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>, **da inviarsi in formato pdf, da una casella di posta istituzionale all'indirizzo: affariistituzionali@pec.unimore.it**.
2. Coloro che intendono candidarsi **possono altresì** presentare la candidatura in un'apposita riunione in forma telematica del relativo corpo elettorale, che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni, **se richiesta da uno o più candidati interessati. Per motivi organizzativi, si invitano gli interessati a comunicare la propria richiesta di assemblea all'indirizzo affariistituzionali@unimore.it entro mercoledì 20 marzo 2024**. La riunione del corpo elettorale è convocata e presieduta dal decano dei docenti della macro area.
3. Le candidature sono rese pubbliche mediante il sito web dell'Università.
4. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale
5. Si ricorda che i componenti del Senato Accademico non possono fare parte del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.).

Articolo 6 (Commissione Elettorale Centrale)

1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente, nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale di Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, l'approvazione delle operazioni di scrutinio, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 7 (Propaganda elettorale)

1. Nel giorno precedente a quello di inizio delle votazioni e nei giorni in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale: al fine di dare concreta attuazione al divieto, l'Ateneo inibirà lo svolgimento di propaganda all'interno dei locali universitari e tramite l'utilizzo delle liste di distribuzione di posta elettronica di Ateneo.
2. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione e dalla legge.
3. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

Articolo 8 (Operazioni di voto)

1. Le votazioni si svolgeranno, nel giorno ed orario indicato, con voto telematico da remoto (online) utilizzando dispositivi personali (smartphone, tablet, PC) dotati di browser web, secondo le indicazioni che saranno pubblicate alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>.
2. L'elettore è direttamente responsabile della personale osservanza dei principi di personalità, libertà e segretezza del voto. Si avverte che **comportamenti quali la cessione delle proprie credenziali, l'utilizzo di credenziali di voto altrui, la coercizione dell'esercizio di voto o in generale le violazioni della segretezza e libertà nell'esercizio del voto, nonché la manomissione dei sistemi informatici deputati al voto costituiscono gravi condotte sanzionabili anche penalmente.**

Articolo 9 (Votazioni e preferenze esprimibili – Quorum di validità delle elezioni)

1. Le votazioni si svolgeranno con il sistema del voto telematico.
2. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, relativa alla propria area di appartenenza.
3. La votazione sarà valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, come determinato alla data di pubblicazione del presente bando.

Articolo 10 (Operazioni di scrutinio)

1. Concluse le operazioni di voto il presidente del seggio deputato allo svolgimento dello scrutinio procede immediatamente al riepilogo dei dati risultanti dalla procedura telematica, allegandola al verbale di scrutinio del seggio.
2. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 11 (Approvazione delle operazioni di scrutinio)

1. La Commissione si riunisce **entro tre giorni, naturali e consecutivi**, dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. La Commissione Elettorale Centrale permanente provvede entro tre giorni, naturali e consecutivi, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione all'Albo *on line* di Ateneo.

3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico **entro quattro giorni, naturali e consecutivi**, dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Articolo 12 (Proclamazione degli eletti)

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, il Rettore procede alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone la immediata pubblicazione mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Università e mediante pubblicazione sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affariistituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con **maggiore** anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con **minore** anzianità anagrafica.

Articolo 13 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo e nel Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 14 (Responsabile di procedimento – Informazioni)

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti, Gare e Rapporti con il S.S.N. dell'Ateneo. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 059 2058355 (Francesca Simionato)- tel 059/2058338 (Gabriella Brancolini); e-mail: affariistituzionali@unimore.it.

Articolo 15 (Foro competente)

1. Per l'eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)